



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Ital Bi Oil S.r.l.
italbiol@gruppomarseglia.it
italbioil@legalmail.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: Trasmissione Parere istruttorio conclusivo relativo alla modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DEC-MIN-0000245 del 13/09/2016, rilasciata alla società Ital Bi Oil S.r.l. Impianto di Monopoli (BA) ID 820/1211.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione per l'AIA-IPPC con nota del 12/04/2019, prot. n. 664/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata il 13/09/2016, con provvedimento n. DEC-MIN-0000245, inerente *la modifica delle prescrizioni autorizzative di cui al paragrafo 1.4 (C9 e C10) e adempimento della prescrizione C8.*

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio conclusivo.

Il Parere viene altresì trasmesso ad ISPRA, ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: PIC prot. CIPPC 664 del 12/04/2019 (DVA-9492 del 12/04/2019)

ID Utente: 6819
ID Documento: DVA-D3-AG-6819_2019-0064
Data stesura: 29/04/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 29/04/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo relativo alla domanda di modifica dell'AIA rilasciata alla Società Ital Bi Oil S.r.l., impianto di Monopoli (BA) - Procedimento ID 820/1211.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

All. PIC



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Ital Bi Oil S.r.l. –
Impianto di Monopoli (BA)**

Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-2016-0000245 del
13/09/2016 (prescrizioni C.8, C.9, C.10 del § 1.4)
ID 820/1211

Gestore	Ital Bi Oil s.r.l.
Località	Monopoli (BA)
Gruppo Istruttore	Ing. Claudio Franco Rapicetta (Referente)
	Dott. Antonio Fardelli
	Ing. Alberto Pacifico
	Avv. David Röttgen
	Dott.sa Antonietta Riccio (Regione Puglia)
	Ing Massimiliano Piscitelli (Città Metropolitana di Bari)
	Ing Giuseppe Verdiani (Comune di Monopoli)



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

INDICE

1. DEFINIZIONI..... 3

2. INTRODUZIONE 6

2.1. Atti presupposti7

2.2. Atti normativi8

2.3. Attività istruttorie11

3. OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE 12

4. CONTENUTI DELL’ISTANZA PRESENTATA DAL GESTORE..... 13

4.1. Punti C.8. e C.9 del § 1.4 dell’AIA - Presenza e dimensionamento dei bacini
di contenimento14

4.2. Punto C.10. del § 1.4 dell’AIA - Installazione di doppie tenute e scudi solari...17

4.3. Impatti determinati dalle modifiche proposte31

5. Considerazioni e Conclusioni del Gruppo Istruttore..... 31



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Ital Bi Oil S.r.l., installazione IPPC sita nel Comune di Monopoli (BA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

2. INTRODUZIONE

La Ital Bi Oil S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'installazione IPPC sita nel Comune di Monopoli (BA), con Decreto di VIA-AIA DM 245/2016 del 13/09/2016.

Il suddetto Decreto, con particolare riferimento alle modalità di gestione e stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti (cfr. paragrafo 1.4 *Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie*) prescrive al Gestore:

“C.8 per tutti i serbatoi di stoccaggio contenenti sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente dovranno essere adottati sistemi di contenimento secondari (bacini di contenimento) e ove già presenti, gli stessi devono essere mantenuti in opportuno stato di conservazione e devono essere eseguite manutenzioni periodiche;

C.9 in caso di singolo serbatoio, il relativo bacino di contenimento deve avere una capacità almeno pari al volume dello stesso; nel caso in cui più serbatoi insistano sullo stesso bacino di contenimento, tale bacino di contenimento dovrà avere una capacità volumetrica pari a due terzi della somma dei volumi dei serbatoi e comunque almeno pari al volume del serbatoio più grande;

C.10 il Gestore dovrà fornire all'Autorità competente, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento, un piano di adeguamento dei serbatoi che preveda l'installazione di doppie tenute e scudi solari, programmandone la progressiva realizzazione di quanto previsto dal piano entro 2 anni dall'approvazione del piano.”

In risposta a quanto sopra prescritto, il Gestore ha trasmesso, nel tempo, la documentazione di seguito elencata:

- Relazione Tecnica *“Considerazioni sul punto C.10 della sezione C) “Prescrizioni della Commissione Istruttoria AIA-IPPC dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/09/2016”,* datata Dicembre 2016 e trasmessa con pec del 15/12/2016;
- Relazione Tecnica *“Controllo serbatoi e bacini di contenimento punto C.7, C.8 e C.28 della sezione C) Prescrizioni della Commissione Istruttoria AIA-IPPC dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale e della Tutela del Territorio e del Mare n. 245 del 13/09/2016”,* datata Maggio 2017 e trasmessa con pec del 21/06/2017;
- Relazione Tecnica *“Punto C.8 e C.9 della sezione C) Prescrizioni della Commissione Istruttoria AIA-IPPC dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale e della Tutela del Territorio e del Mare n. 245 del 13/09/2016”,* datata Maggio 2017 e trasmessa con pec del 22/06/2017.

Inoltre, a seguito di specifica richiesta di ISPRA (cfr. prot. n. 18578 del 23/02/2018), il Gestore ha trasmesso la Relazione Tecnica *“Informazioni Tecniche richieste con Nota ISPRA prot. 18578 del 23/02/2018”,* datata Marzo 2018 ed inviata con pec del 14/03/2018.

Successivamente, con nota acquisita al prot.DVA-10512/2018 del 08/05/2018, il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale al fine di illustrare le soluzioni adottate per ottemperare alle prescrizioni C.8, C.9 e C.10 dell'AIA vigente, chiedendo contestualmente la modifica o l'eliminazione delle stesse, ai sensi dell'articolo 29-nonies, co. 1.

Con nota prot. DVA-11807/2018 del 22/05/2018, l'Autorità Competente ha avviato il procedimento istruttorio identificato con l'ID 820/1211 relativamente alla modifica delle prescrizioni autorizzative di cui alle prescrizioni C9 e C10 e adempimento della prescrizione C8.



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

Con nota DVA R.U.I.0026286.21-11-2018, Ispra ha inviato la “Relazione sullo stato delle diffide MATTM DVA U.0023524 del 19/10/2018: Diffide risolte e Accertamento violazioni e proposta di diffida”

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria pari a 4.050,00 euro.

2.1. Atti presupposti

Vista	L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ital Bi Oil S.r.l. con Decreto AIA-VIA prot. DM 245/2016 del 13/09/2016 per l’installazione IPPC sita nel Comune di Monopoli (BA).
Visto	il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
Vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-2015-0013779 del 15/06/2018, che assegna l’istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto della Ital Bi Oil S.r.l., sito di Monopoli (BA), al Gruppo Istruttore così costituito: – Ing. Claudio Rapicetta (referente) – Dott. Antonio Fardelli – Ing. Alberto Pacifico – Avv. David Roettgen
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Dott.ssa Antonietta Riccio – Regione Puglia – Ing. Massimiliano Piscitelli – Città Metropolitana di Bari – Ing. Giuseppe Verdiani – Comune di Monopoli
Preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell’ISPRA: – Dr.Ing. Giuseppe Di Marco, Coordinatore – Ing. Carlo Carlucci, Referente



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

2.2. Atti normativi

visto	il D.Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	L’art. 41 della Legge 98/2013 di Conversione del D.L. 69/2013 che modifica l’Art. 243 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	L’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014 a norma del quale: <i>“Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all’Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.”</i>
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I</i> ”;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.</i>”</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i>”</p>
Visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso</i>”</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i>b) <i>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.</i> “
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che</i></p>



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

	<i>avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell'autorità competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, l'autorizzazione può disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.”</i>
visto	<i>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</i>
visto	<i>l'articolo 29-octies, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;”</i>
visto	<i>il Piano regionale di qualità dell'aria, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1/3 del 10/01/2017</i>
visto	<i>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE, e precisamente:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;</i>• <i>il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di</i>



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

	<i>impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i> ", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 75/2010 della Commissione Europea e in particolare: <ul style="list-style-type: none">• Reference Document on Best Available Techniques in <i>Emission from storage</i> - 2006

2.3. Attività istruttorie

Esaminata	La nota acquisita al prot.DVA-10512/2018 del 08/05/2018 con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA relativamente alla modifica delle prescrizioni autorizzative di cui alle prescrizioni C9 e C10 e per comunicare l'adempimento della prescrizione C8
vista	La nota di avvio del procedimento istruttorio prot. DVA-11807/2018 del 22/05/2018, l'Autorità Competente ha avviato il procedimento istruttorio identificato con l'ID 820/1211 relativamente alla modifica delle prescrizioni autorizzative di cui alle prescrizioni C9 e C10 e adempimento della prescrizione C8.
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore per commenti/condivisione del PIC in data 8-03-2019 e successivamente in data 13-03-2019 avente prot. n. CIPPC 455 del 15-03-2019 comprendente i vari allegati;



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ragione sociale	Ital Bi Oil S.r.l.
Sede legale	Via Orti n. 1/A – 37050 San Pietro di Morubio (VR)
Sede operativa	Via Baione, 222-224 - Contrada Baione – 70043 Comune di Monopoli (BA) tel. 080/9302011 – fax 080/6901767 pec: italbioil@legalmail.it
Tipo di impianto	Chimico esistente
Codice e attività IPPC	Attività: Produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel) Codice IPPC: 4.1 Classificazione NACE: Lavorazione di prodotti chimici Codice: 24 Classificazione NOSE-P: Fabbricazione di prodotti chimici organici Codice: 105.09
Gestore Impianto	Antonio Pecchia Via Baione, 200 – 70043 Comune di Monopoli (BA) tel. 080/9302011 – fax 080/6901767 pec: italbioil@legalmail.it
Referente IPPC	Antonio Pecchia Via Baione, 200 – 70043 Comune di Monopoli (BA) tel. 080/9302011 – fax 080/6901767 pec: italbioil@legalmail.it
Rappresentante legale	Antonio Pecchia Via Baione, 200 – 70043 Comune di Monopoli (BA) tel. 080/9302011 – fax 080/6901767 pec: italbioil@legalmail.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	Si: ISO 14001 – ISO 9001 – ISO 18001
Impianto con effetti transfrontalieri	No
Misure penali o amministrative riconducibili all'impianto o parte di esso, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda	Nessuna



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

4. CONTENUTI DELL'ISTANZA PRESENTATA DAL GESTORE

La Ital Bi Oil S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'installazione IPPC sita nel Comune di Monopoli (BA), con Decreto di VIA-AIA DM 245/2016 del 13/09/2016.

Il suddetto Decreto, con particolare riferimento alle modalità di gestione e stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti (cfr. paragrafo 1.4 *Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie*) prescrive al Gestore:

“C.8 per tutti i serbatoi di stoccaggio contenenti sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente dovranno essere adottati sistemi di contenimento secondari (bacini di contenimento) e ove già presenti, gli stessi devono essere mantenuti in opportuno stato di conservazione e devono essere eseguite manutenzioni periodiche;

C.9 in caso di singolo serbatoio, il relativo bacino di contenimento deve avere una capacità almeno pari al volume dello stesso; nel caso in cui più serbatoi insistano sullo stesso bacino di contenimento, tale bacino di contenimento dovrà avere una capacità volumetrica pari a due terzi della somma dei volumi dei serbatoi e comunque almeno pari al volume del serbatoio più grande;

C.10 il Gestore dovrà fornire all'Autorità competente, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento, un piano di adeguamento dei serbatoi che preveda l'installazione di doppie tenute e scudi solari, programmandone la progressiva realizzazione di quanto previsto dal piano entro 2 anni dall'approvazione del piano.”

In risposta a quanto sopra prescritto, il Gestore ha trasmesso, nel tempo, la documentazione di seguito elencata:

- Relazione Tecnica *“Considerazioni sul punto C.10 della sezione C) “Prescrizioni della Commissione Istruttoria AIA-IPPC dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/09/2016”, datata Dicembre 2016 e trasmessa con pec del 15/12/2016;*
- Relazione Tecnica *“Controllo serbatoi e bacini di contenimento punto C.7, C.8 e C.28 della sezione C) Prescrizioni della Commissione Istruttoria AIA-IPPC dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale e della Tutela del Territorio e del Mare n. 245 del 13/09/2016”, datata Maggio 2017 e trasmessa con pec del 21/06/2017;*
- Relazione Tecnica *“Punto C.8 e C.9 della sezione C) Prescrizioni della Commissione Istruttoria AIA-IPPC dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale e della Tutela del Territorio e del Mare n. 245 del 13/09/2016”, datata Maggio 2017 e trasmessa con pec del 22/06/2017.*

Inoltre, a seguito di specifica richiesta di ISPRA (cfr. prot. n. 18578 del 23/02/2018), il Gestore ha trasmesso la Relazione Tecnica *“Informazioni Tecniche richieste con Nota ISPRA prot. 18578 del 23/02/2018”, datata Marzo 2018 ed inviata con pec del 14/03/2018.*

Con nota acquisita al prot.DVA-10512/2018 del 08/05/2018, il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale al fine di illustrare le soluzioni adottate per ottemperare alle prescrizioni C.8, C.9 e C.10 dell'AIA vigente, chiedendo contestualmente la modifica o l'eliminazione delle stesse, ai sensi dell'articolo 29-nonies, co. 1.

In sintesi, il Gestore, nell'istanza di modifica presentata:

- considera la prescrizione C8 ottemperata;



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

- chiede la modifica della prescrizione C9 relativamente alla capacità volumetrica nel caso di più serbatoi all'interno del medesimo bacino;
- chiede l'eliminazione della prescrizione C10.

4.1. Punti C.8. e C.9 del § 1.4 dell'AIA - Presenza e dimensionamento dei bacini di contenimento

PUNTO C.8

Il Gestore dichiara che i serbatoi di stoccaggio di prodotti e di materie prime ed ausiliarie presenti presso l'impianto sono i seguenti:

sostanza	serbatoi
olio vegetale	D703 (Parco "A")
	D605 (Parco "B")
alcool metilico	D102 – D103
sodio metilato	D2
acido acetico	D3
biodiesel	D701 – D702 – D801 – D802 – D803 – D804 – D805 (Parco "A")
	D601 – D602 – D603 – D604 – D606 – D607 – D608 (Parco "B")
glicetina	D704 – D705 (Parco "A")
HCl soluzione	D3A
Additivo	D13 – D14

Il Gestore dichiara che, come comunicato con pec del 21/06/2017, la Società ha provveduto ad effettuare i controlli di serbatoi e bacini di contenimento contenenti sostanze pericolose che potrebbero provocare un impatto sull'ambiente in caso di perdite (v. Relazione Tecnica "Controllo serbatoi e bacini di contenimento punto C.7, C.8 e C.28 della sezione C) Prescrizioni della Commissione Istruttoria AIA-IPPC dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale e della Tutela del Territorio e del Mare n. 245 del 13/09/2016", datata Maggio 2017 – riportata in Allegato 2 all'istanza di modifica).

In particolare, i serbatoi e i relativi bacini di contenimento oggetto di controllo sono stati i seguenti:



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

- D102 e D103 contenenti alcool metilico,
- D2 contenente sodio metilato,
- D3 contenente acido acetico,
- D13 che può contenere l'additivo NALCO EC5372A o l'additivo VISCOPLEX 10-530,
- D14 contenente il prodotto CHIMEC R876.

Il Gestore dichiara che, essendo tali serbatoi eserciti a pressione atmosferica, sono stati controllati gli spessori delle prime tre fasce di virole (partendo dal basso), in quanto le più gravate dalla pressione idrostatica del liquido contenuto, nonché lo spessore della lamiera di fondo, e sono stati controllati visivamente i bacini di contenimento al fine di verificare la presenza di umidità, fessure, corrosioni o difetti del rivestimento. I controlli effettuati, per quanto riportato nella Relazione Tecnica in Allegato 2 all'istanza presentata dal Gestore, hanno dato esito positivo.

Il Gestore dichiara che, sulla base dell'esperienza conseguita negli anni di esercizio dell'impianto, nonché delle rilevazioni strumentali effettuate, il controllo periodico dei serbatoi di stoccaggio D102, D103, D2, D3, D13 e D14 è stato impostato con frequenza quinquennale, mentre il controllo visivo della tenuta dei bacini di contenimento viene effettuato con frequenza annuale.

Pertanto il Gestore ritiene che la prescrizione dell'AIA al punto C.8 in esame risulti essere ottemperata.

PUNTO C.9

Con riferimento alla prescrizione C.9, il Gestore ha predisposto la Relazione Tecnica "*Punto C.8 e C.9 della sezione C) Prescrizioni della Commissione Istruttoria AIAIPPC dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale e della Tutela del Territorio e del Mare n. 245 del 13/09/2016*", datata Maggio 2017 e trasmessa con pec del 22/06/2017, riportata in Allegato 3 all'istanza di modifica presentata.

Il Gestore dichiara che, essendo lo Stabilimento soggetto all'autorizzazione e al controllo dei Vigili del Fuoco, le aree di stoccaggio in serbatoi sono state progettate secondo i disposti del DM 31/07/1934, con particolare riferimento al dimensionamento dei bacini di contenimento dei serbatoi nei quali sono stoccati prodotti infiammabili e combustibili.

In particolare, per i prodotti di categoria B (alcool metilico) il citato decreto indica per i bacini di contenimento una capacità pari a 1/3 della capacità totale dei serbatoi, mentre per i prodotti di categoria C (estere metilico, olio vegetale) una capacità pari a 1/4 della capacità totale dei serbatoi. In entrambi i casi, il bacino di contenimento deve essere idoneo a contenere il volume del serbatoio più grande.

Il dimensionamento dei bacini di contenimento presenti nello Stabilimento in esame è riportato nella seguente tabella.



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

Serbatoio/Parco	Categoria prodotto	Quantità stoccata (m ³)	Capacità minima del bacino di contenimento (m ³)	Capacità del bacino di contenimento (m ³)
A	C	15.000	3.750	~ 5.000
B	C	12.000	3.000	~ 4.000
Alcool Metilico	B	452	226(*)	~ 250
Sodio Metilato	B	57	57(*)	~ 73
Acido Acetico	-	40	40(*)	~ 60
Acido Cloridrico	-	3	3(*)	~ 4,5
Viscoplex/Nalco	-	15	15(*)	~ 16
Chimec	-	1		

(*) Volume del serbatoio

Il Gestore dichiara che dal confronto tra le capacità di contenimento dei bacini previsti dalla normativa e quelle effettivamente realizzate, pertanto, si evince il pieno rispetto di quanto previsto dal DM del 1934 e dalle norme di buona tecnica, come attestato anche dal rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ottenuto a valle del collaudo effettuato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il Gestore richiede di modificare la prescrizione di cui al punto C.9 come di seguito precisato:

C.9 in caso di singolo serbatoio, il relativo bacino di contenimento deve avere una capacità almeno pari al volume dello stesso; nel caso in cui più serbatoi insistano sullo stesso bacino di contenimento, tale bacino di contenimento dovrà essere dimensionato in accordo a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 22) o dal Decreto Ministeriale 18 maggio 1995 (G.U. 9 giugno 1995, n. 133, suppl. ord.) per i prodotti infiammabili e combustibili o alle norme tecniche di settore eventualmente applicabili.

Il Gestore precisa, infine, che diversamente da quanto da egli stesso indicato nella domanda di prima AIA, i serbatoi di Biodiesel D9, D10, D11 e D12 non devono essere considerati serbatoi di stoccaggio finale ma intermedi di produzione. Infatti, già da diversi anni, la Società Ital Bi Oil ha introdotto delle modifiche al processo produttivo per cui il metil-estere, prima dello stoccaggio per la spedizione, viene inviato ad una fase di prosciugazione e poi di chiarificazione mediante centrifuga. Tale modifica è stata accertata nel 2014 dall'Agenzia delle Dogane, come risulta dal Rapporto 32/2014 del 10/02/2014 riportato in Allegato 3 all'istanza di modifica presentata dal Gestore.



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

4.2. Punto C.10. del § 1.4 dell’AIA - Installazione di doppie tenute e scudi solari

In risposta alla prescrizione C.10, il Gestore ha predisposto la Relazione Tecnica “Considerazioni sul punto C.10 della sezione C) “Prescrizioni della Commissione Istruttoria AIA-IPPC dell’Allegato 1 al Decreto Ministeriale e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/09/2016”, datata Dicembre 2016 e trasmessa con pec del 15/12/2016, riportata in Allegato 1 all’istanza di modifica presentata.

I serbatoi di stoccaggio di materie prime, prodotti finiti ed intermedi presenti presso l’impianto della Società Ital Bi Oil s.r.l. sono i seguenti:

Sigla identificativa	Capacità (m ³)	Materiale stoccato	Materiale serbatoio	Tipologia	Abbattimento sfiati
605, 703	1.500 ciascuno	Olio vegetale	Acciaio	Tetto fisso	NO
601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 701, 702, 801, 802, 803, 804, 805	1.500 ciascuno	Biodiesel	Acciaio	Tetto fisso	NO
704, 705	1.500 ciascuno	Glicerina	Acciaio	Tetto fisso	NO
D102, D103	230 ciascuno	Metanolo	Acciaio	Tetto fisso	SI
D2	57	Metilato di sodio	Acciaio	Tetto fisso	SI
D3	40	Acido acetico	Acciaio	Tetto fisso	NO
D13	15	Additivo	Acciaio	Tetto fisso	NO
D14	1	Additivo	Acciaio	Tetto fisso	NO
S1	30	Acque glicerinose	Vetroresina	Tetto fisso	NO
D9, D10, D11, D12	600 ciascuno	Biodiesel	Acciaio	Tetto fisso	NO
D4	200	Olio vegetale	Acciaio	Tetto fisso	NO
D5, D30	200 ciascuno	Biodiesel/Glicerina	Acciaio	Tetto fisso	NO
D1, D8	200 ciascuno	Glicerina	Acciaio	Tetto fisso	NO
D6, D7, D20	200 ciascuno	Biodiesel	Acciaio	Tetto fisso	NO
M7	3	Acido cloridrico	Vetroresina	Tetto fisso	NO

Dal documento sopra citato emerge che tutti i serbatoi, con la sola esclusione dei serbatoi S1 di stoccaggio delle acque glicerinose ed M7 di stoccaggio dell’acido cloridrico, sono costruiti in acciaio inossidabile austenitico (AISI 304), con mantello e tetto non pitturati. Pertanto, essi presentano la lucidità e brillantezza tipica del materiale che li compone.



Commissione Istruttoria AIA Ital Bi Oil- S.r.l Impianto di Monopoli – (BA)

Il Gestore dichiara che tale tipologia di materiale è tra quelle ammesse dall'Agencia americana per l'Ambiente (EPA AP-42 *Paint factors*) ai fini della riduzione della quantità di vapore che potrebbe essere emessa in atmosfera a seguito delle variazioni di temperatura ambientale (giorno/notte).

Inoltre il Gestore evidenzia che anche le tabelle 4.1 e 4.2 del paragrafo 4.1.3.6 del BREF "*Emissions from storage*" riportano le medesime conclusioni e che il BREF citato indica altresì che la tecnica degli scudi solari è in genere utilizzata per i serbatoi orizzontali di gas liquefatti e che è applicabile solo per i serbatoi di stoccaggio più piccoli.

Pertanto il Gestore ritiene che la soluzione adottata per tutti i serbatoi sopra citati sia la più idonea ai fini della riflessione dell'irraggiamento solare, e non risulta quindi necessaria l'installazione degli scudi solari.

Sempre con riferimento al BREF "*Emissions from storage*", il Gestore evidenzia che (in corsivo le dichiarazioni del Gestore):

- *come indicato nel BREF di riferimento (v. § 4.1.3.8), al fine di evitare una eccessiva evaporazione del prodotto, i serbatoi D102 e D103 sono dotati di una sistema di raffreddamento ad acqua da utilizzare sia nel caso si verificano incendi nelle aree limitrofe, sia nelle giornate estive che presentano temperature elevate,*
- *come indicato nel BREF di riferimento (v. § 4.1.3.13 e 4.1.3.15), gli sfiati derivanti dalla polmonazione di detti serbatoi sono convogliati alla sezione lavaggio sfiati e successivamente condensati e reimmessi nel ciclo produttivo. Anche durante la fase di carico dei serbatoi da autobotte non si hanno emissioni in atmosfera in quanto l'operazione è condotta a circuito chiuso;*
- *come indicato nel BREF di riferimento (v. § 4.2.9.11), il trasferimento del prodotto avviene tramite pompe centrifughe dotate di doppie tenute meccaniche con fluido di sbarramento;*
- *come indicato nel BREF di riferimento (v. § 4.1.6.1.7) i serbatoi sono stati sottoposti al monitoraggio delle emissioni fuggitive.*

Il Gestore inoltre, relativamente all'installazione dei doppi fondi, paragrafo 4.1.6.1.9 del BREF, evidenzia che il BREF consiglia tale tecnica in presenza di sostanze corrosive, ovvero quando vi è il rischio che i giunti saldati presentino difettosità, o più generale, quando possano esserci difetti costruttivi dei serbatoi.

Nel caso in esame il Gestore ritiene che (in corsivo le dichiarazioni del Gestore):

- *i serbatoi sono in esercizio da diversi anni e non hanno mai evidenziato perdite,*
- *sono posizionati su un basamento in cemento armato e posti all'interno di bacini di contenimento impermeabilizzati in cemento armato,*
- *non contengono liquidi corrosivi, con la sola eccezione del serbatoio D3 contenente acido acetico, realizzato in acciaio AISI 316, e del serbatoio M7 di stoccaggio dell'acido cloridrico, realizzato in vetroresina,*
- *le verifiche effettuate sullo spessore del mantello e del fondo hanno mostrato che non vi è alcun fenomeno di degrado,*
- *tutto il fittings di tali serbatoi (valvole, flange, ecc.) e le tubazioni hanno un rating PN 16 a fronte di un esercizio a pressione idrostatica sul fondo serbatoio pari a 1,5 bar, pertanto viene garantita una efficace tenuta di tutto il sistema.*



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

Il Gestore evidenzia, infine, che nel mese di Marzo 2017, tutti i serbatoi in acciaio sono stati sottoposti a controllo per la verifica dello stato di conservazione degli stessi. I controlli effettuati hanno previsto rilievi dello spessore su tre sezioni diametrali poste a diversa altezza rispetto al fondo, con misurazioni ogni 150 cm su ciascuna di queste sezioni, e rilevazioni sul fondo del serbatoio, laddove le condizioni di accessibilità dello stesso lo consentivano. Gli esiti delle prove sono riportati in Allegato 5 e in Allegato 2 all'istanza di modifica presentata.

I controlli sono pianificati con frequenza quinquennale per tutti i serbatoi di stabilimento.

Per i motivi sopra elencati, quindi, il Gestore ritiene che l'installazione dei doppi fondi non sia necessaria, in quanto i serbatoi rispondono già alle specifiche indicate nel BREF "*Emissions from Storage*".

Alla luce di quanto sopra riportato, il Gestore chiede quindi l'eliminazione della prescrizione riportata al § 1.4, punto C.10 del DM 245 del 13/09/2016.

Per completezza di esposizione, viene di seguito riportato il confronto, effettuato dal Gestore, con quanto previsto nel BREF "*Emissions from Storage*" relativamente allo stoccaggio di prodotti liquidi.



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006		
Rif.	Stato	Disposizione BAT
		Situazione Impianto
5.1. Storage of liquids and liquefied gases		
		<u>Progettazione dei serbatoi</u> BAT per una corretta progettazione di un serbatoio è tener conto almeno dei seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> • proprietà fisico-chimiche delle sostanze che saranno contenute, • uso del serbatoio, livello di strumentazione necessaria, numero operatori richiesti e loro carico di lavoro, • sistemi di allarme, • sistemi di protezione, • tipologia di equipaggiamento da installare, principalmente considerando l'esperienza pregressa in merito ai prodotti stoccati, • quali attività di manutenzione ed ispezione devono essere pianificate e le modalità di realizzazione delle stesse (accesso, layout, ecc.), • gestione delle situazioni di emergenza (distanza dagli altri serbatoi, protezione antincendio, accessi di emergenza, ecc.).
5.1.1.1 General principles to prevent and reduce emissions	Applicata	I serbatoi sono stati progettati in funzione delle sostanze in essi contenute, sia per quanto riguarda i materiali che per quanto riguarda i presidi di sicurezza e contenimento.
5.1.1.1 General principles to prevent and reduce emissions	Applicata	<u>Ispezioni e manutenzioni</u> E' BAT determinare ed applicare un piano di manutenzione ed ispezioni basato su un approccio di rischio e affidabilità.
5.1.1.1 General principles to prevent and reduce emissions	Applicata	<u>Localizzazione e layout</u> E' BAT posizionare i serbatoi fuori terra. In ogni caso, per lo stoccaggio di liquidi infiammabili in sifi con ridotti spazi a disposizione, possono essere considerati anche stoccaggi interrati. Per gas liquefatti possono essere prese in considerazione sfere o serbatoi protetti, in funzione delle dimensioni dello stoccaggio.
		I serbatoi di stabilimento sono inseriti in un apposito Piano di Manutenzione che ne garantisce la corretta conservazione. Tutti i serbatoi di Stabilimento sono posizionati fuori terra, non sono presenti serbatoi interrati.



Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006			
Rif.	Stato	Disposizione BAT	Situazione Impianto
5.1.1.1 General principles to prevent and reduce emissions	Applicata	<u>Colore del serbatoio</u> E' BAT utilizzare colori riflettenti almeno il 70% della radiazione termica o solare (bianco, o metallo) o l'uso di "solar shield" per i serbatoi fuori terra che contengono sostanze volatili.	Tutti i serbatoi sono realizzati in acciaio INOX, con la sola esclusione dei serbatoi di stoccaggio delle acque glicerinose e dell'acido cloridrico (serbatoi S1 ed M7, rispettivamente) che sono realizzati in vetroresina.
5.1.1.1 General principles to prevent and reduce emissions	Applicata	<u>Minimizzazione delle emissioni</u> E' BAT abbattere le emissioni derivanti da stoccaggio, trasferimento e utilizzo che hanno effetti negativi significativi dal punto di vista ambientale.	I serbatoi di stoccaggio di Metanolo (102 e 103) sono dotati di sistema di abbattimento degli sfiiati prima dell'emissione in atmosfera (scrubber con ricircolo di acqua e condensatore per il recupero del metanolo).
5.1.1.1 General principles to prevent and reduce emissions	Applicata	<u>Minimizzazione dei VOC</u> E' BAT calcolare le emissioni di VOC con regolarità, in alcuni casi può essere necessario verificare il modello di calcolo applicando sistemi di misura.	In reazione alla presenza di COV (Metanolo e Metilato sodico), l'impianto ha predisposto un apposito programma Leak Detection and Repair (LDAR), finalizzato a prevenire e ridurre le emissioni fuggitive dovute a perdite in pompe, valvole, flange, ecc. Nell'ambito di tale programma è prevista anche la quantificazione delle emissioni fuggitive per tutti i componenti, secondo i metodi indicati dal Protocollo EPA 453/R-95-017.
5.1.1.1 General principles to prevent and reduce emissions	Applicata	<u>Sistemi dedicati</u> E' BAT applicare sistemi dedicati ad uno specifico prodotto (non applicabile in siti in cui i serbatoi sono utilizzati per prodotti diversi in cicli a corto o medio termine)	Ogni serbatoio è destinato allo stoccaggio di uno specifico prodotto.



Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006			
Rif.	Stato	Disposizione BAT	Situazione Impianto
5.1.1.2 Tank specific considerations	Non applicabile	<p><u>Serbatoi a tetto aperto</u></p> <p>Se sono presenti emissioni in atmosfera derivanti dai prodotti stoccati, è BAT coprire il serbatoio mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• un tetto flottante,• una copertura flessibile o a tenda,• una copertura rigida. <p>Inoltre, per i serbatoi a tetto aperto con copertura flessibile, a tenda o rigida può essere previsto un sistema di trattamento vapori per ridurre le emissioni in atmosfera.</p> <p>Per prevenire la sedimentazione delle sostanze depositate in modo da evitare successive fasi di pulizia, è BAT l'impiego di sistemi di miscelazione dei serbatoi</p>	Presso lo stabilimento in esame non sono presenti serbatoi a tetto aperto.
5.1.1.2 Tank specific considerations	Non applicabile	<p><u>Serbatoi a tetto flottante esterno</u></p> <p>La riduzione delle emissioni associata alla BAT è pari almeno al 97%.</p> <p>È BAT l'installazione di tetto flottante a contatto diretto, tuttavia, nei serbatoi esistenti, è considerata BAT anche l'installazione di tetto flottante non a contatto.</p> <p>Misure integrative per il controllo delle emissioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• installare un galleggiante nel palo della guida scanalata,• installare un manico nel palo della guida scanalata, e/o• installare delle calze sulle gambe del tetto. <p>L'installazione di una cupola può essere considerata BAT in caso di condizioni climatiche avverse, come vento forte, pioggia o neve.</p> <p>Per i liquidi contenenti elevate quantità di solidi, è BAT prevedere sistemi di miscelazione delle sostanze stoccate al fine di prevenire la sedimentazione, che richiederebbe interventi aggiuntivi di pulizia del serbatoio.</p>	Presso lo stabilimento in esame non sono presenti serbatoi a tetto flottante.



Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006		
Rif.	Stato	Situazione Impianto
		La riduzione delle emissioni derivanti dai serbatoi è superiore al 97%. L'unica sostanza che presenta caratteristiche di tossicità è il metanolo. Tale sostanza è stoccata nei serbatoi D102 e D103, a tetto fisso con sistema di abbattimento degli sfati (convogliamento alla sezione di lavaggio sfati con scrubber e successiva condensazione). Le altre sostanze presenti in Stabilimento presentano caratteristiche di infiammabilità e corrosività, pertanto non si ritiene necessario prevedere un sistema di abbattimento degli sfati. Gli unici serbatoi di capacità inferiore a 50 m ³ sono D3 (acido acetico), D13 e D14 (additivo), S1 (acque glicerose), M7 (acido cloridrico). Il serbatoio D3 è dotato di guardia idraulica. Presso lo Stabilimento in esame non sono presenti serbatoi con tetto galleggiante interno e non sono presenti liquidi contenenti elevate quantità di solidi in sospensione.
5.1.1.2 Tank specific considerations	Applicata	<p><u>Serbatoi a tetto fisso</u> La riduzione delle emissioni associata alla BAT è pari almeno al 97%. Per lo stoccaggio di sostanze tossiche (T), molto tossiche (T+), cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (CMR Classe 1 e 2) in serbatoi a tetto fisso, è BAT l'installazione di sistemi di trattamento dei vapori. Per le altre sostanze, è BAT l'installazione di un sistema di trattamento dei vapori oppure l'installazione di un tetto flottante interno (a contatto diretto o senza contatto diretto). Per i serbatoi di capacità < 50 m³ è BAT l'installazione di una valvola di sfato tarata al valore di pressione più elevato compatibilmente con i criteri di progettazione del serbatoio. Per i sistemi di trattamento vapori il valore di abbattimento associato alle BAT è di almeno il 98%. Il valore di riduzione delle emissioni raggiungibile per i serbatoi di grandi dimensioni che utilizzano un tetto flottante interno è invece del 97% (rispetto ad un serbatoio a tetto fisso senza misure di contenimento). Per i liquidi contenenti elevate quantità di solidi, è BAT prevedere sistemi di miscelazione delle sostanze sfaccate al fine di prevenire la sedimentazione, che richiederebbe interventi aggiuntivi di pulizia del serbatoio.</p> <p><u>Serbatoi orizzontali a pressione atmosferica</u> Per lo stoccaggio di sostanze volatili tossiche (T), molto tossiche (T+), cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (CMR Classe 1 e 2) in serbatoi orizzontali a pressione atmosferica, è BAT l'installazione di sistemi di trattamento dei vapori. Per le altre sostanze è BAT l'insieme o la combinazione delle</p>
5.1.1.2 Tank specific considerations	Non applicabile	Presso lo stabilimento in esame non sono presenti serbatoi orizzontali a pressione atmosferica.



Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006			
Rif.	Stato	Disposizione BAT	Situazione Impianto
		seguenti tecniche, scelte in funzione della tipologia di sostanza stoccata: <ul style="list-style-type: none">• installare valvole PRV (pressure and vacuum relief valves),• taratura delle PRV fino a 56 mbar,• installare sistemi di bilanciamento vapori,• installare un serbatoio di recupero vapori,• installare sistemi di trattamento vapori. La tipologia di sistema di trattamento vapori deve essere scelta caso per caso.	
5.1.1.2 Tank specific considerations	Non applicabile	<u>Serbatoi in pressione</u> Le uniche emissioni derivanti dai serbatoi in pressione sono associate alla presenza dei dreni. Per i drenaggi le BAT dipendono dal tipo di serbatoio, ma in linea generale potrebbe essere BAT l'applicazione di un sistema di scarico chiuso collegato un impianto di trattamento dei vapori. La tipologia di sistema di trattamento vapori deve essere scelta caso per caso.	I serbatoi presenti nello Stabilimento sono tutti a pressione atmosferica.
5.1.1.2 Tank specific considerations	Non applicabile	<u>Serbatoi con tetto sollevatore</u> Per ridurre le emissioni in atmosfera è BAT: <ul style="list-style-type: none">• utilizzare serbatoi a membrana flessibile con valvole PRV, oppure• utilizzare un serbatoio con tetto sollevatore dotato di valvole PRV e collegato ad un impianto di trattamento dei vapori. La tipologia di sistema di trattamento vapori deve essere scelta caso per caso.	I serbatoi presenti nello Stabilimento sono tutti a tetto fisso.



Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006			
Rif.	Stato	Disposizione BAT	Situazione Impianto
5.1.1.2 Tank specific considerations	Non applicabile	<u>Serbatoi refrigerati</u> A questa tipologia di serbatoi non sono associate emissioni in atmosfera nelle normali condizioni di esercizio. <u>Serbatoi interrati</u> Per lo stoccaggio di sostanze volatili tossiche (T), molto tossiche (T+), cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (CMR Classe 1 e 2) in serbatoi orizzontali interrati, è BAT l'installazione di sistemi di trattamento dei vapori. Per le altre sostanze è BAT l'insieme o la combinazione delle seguenti tecniche, scelte in funzione della tipologia di sostanza stoccata: <ul style="list-style-type: none">• installare valvole PVRV (pressure and vacuum relief valves),• installare sistemi di bilanciamento vapori,• installare un serbatoio di recupero vapori,• installare sistemi di trattamento vapori. La tipologia di sistema di trattamento vapori deve essere scelta caso per caso.	Presso lo stabilimento in esame non sono presenti serbatoi refrigerati.
5.1.1.2 Tank specific considerations	Non applicabile		Presso lo stabilimento in esame non sono presenti serbatoi interrati.
5.1.1.3 Preventing incidents and (major) accidents	Applicata	<u>Gestione della sicurezza e dei rischi</u> È BAT l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza.	Lo Stabilimento è certificato OHSAS 18001:2007, pertanto la Società ha provveduto ad implementare un Sistema di Gestione Integrato della Sicurezza.
5.1.1.3 Preventing incidents and (major) accidents	Applicata	<u>Procedure operative e addestramento</u> È BAT implementare e seguire un sistema di misure organizzative per permettere l'addestramento e l'istruzione degli addetti.	Lo Stabilimento è certificato OHSAS 18001:2007, pertanto la Società ha provveduto ad implementare un Sistema di Gestione Integrato della Sicurezza. Il Sistema prevede apposite Procedure e Istruzioni Operative per l'addestramento e l'istruzione degli addetti.



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006		
Rif.	Stato	Disposizione BAT
<p>5.1.1.3 Preventing incidents and (major) accidents</p>	<p>Applicata</p>	<p><u>Perdite dovute alla corrosione e/o all'erosione</u> Per la prevenzione della corrosione è BAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scegliere materiali che siano resistenti alla tipologia di liquido stoccato, • utilizzare adeguati metodi di costruzione, • prevenire l'ingresso di acqua meteorica o sotterranea nei serbatoi e, se necessario, prevedere la rimozione dell'acqua entrata, • applicare sistemi di gestione dei drenaggi, • eseguire interventi di manutenzione preventiva, • se possibile, aggiungere inibitori di corrosione o applicare un sistema di protezione catodica dei serbatoi. <p>Inoltre, per i serbatoi interrati è BAT applicare le seguenti tecniche all'esterno dei serbatoi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rivestimento anticorrosione, • placcatura, e/o • sistema di protezione catodica. <p>Per prevenire fenomeni di stress corrosion cracking (SCC), tipici dei serbatoi a sfera, semi-refrigerati o refrigerati contenenti ammoniacca, è BAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distensione dei materiali, mediante trattamenti termici di finitura, • applicazione di programma di ispezioni basati sull'analisi del rischio.
<p>5.1.1.3 Preventing incidents and (major) accidents</p>	<p>Applicata</p>	<p><u>Procedure operative e strumentazione per la prevenzione dei sovrariempimenti</u> È BAT implementare e mantenere attive procedure operative, ad esempio attuando un sistema di gestione, che garantiscano che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano installati strumenti di misurazione di alto livello e alta
		Situazione Impianto
		<p>Nell'ambito del piano di manutenzione dei serbatoi sono previsti specifici controlli per prevenire la corrosione, sulla base delle loro criticità. Tutti i serbatoi e le tubazioni sono realizzati in acciaio INOX, idonei quindi alla tipologia di liquido contenuto.</p> <p>Tutti i serbatoi contenenti sostanze pericolose o di processo sono dotati di doppio misuratore di livello elettronico (in continuo ed on/off) con segnale di allarme di massimo riempimento e blocco pompe automatico.</p>



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006		
Rif.	Stato	Situazione Impianto
	Disposizione BAT	
	<p>pressione dotati di allarme a valvole ad auto-chiusura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano applicate specifiche istruzioni operative finalizzate a prevenire il sovrarimpimento durante le fasi di caricamento del serbatoio, • il serbatoio abbia un margine di riempimento disponibile che sia sufficiente a ricevere il lotto da stoccare. 	
5.1.1.3 Preventing incidents and (major) accidents	Applicata	<p><u>Strumentazione e sistemi per il rilevamento delle perdite</u></p> <p>Le tecniche di base che possono essere utilizzate per la prevenzione delle perdite sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistemi a barriera per la prevenzione delle perdite, • metodi ad emissione acustica, • monitoraggio dei vapori nel suolo. <p>È BAT l'applicazione di sistemi di rilevazione delle perdite sui serbatoi contenenti sostanze che possono determinare un inquinamento del suolo. La scelta del metodo dipende dalla tipologia di serbatoio da monitorare.</p>
5.1.1.3 Preventing incidents and (major) accidents	Applicata	<p><u>Metodo di valutazione delle perdite nel suolo basato sulla valutazione del rischio</u></p> <p>È BAT raggiungere un rischio trascurabile dell'inquinamento del suolo.</p>
5.1.1.3 Preventing incidents and (major) accidents	Applicata	<p><u>Protezione del suolo intorno al serbatoio - contenimento</u></p> <p>Per i serbatoi fuori terra contenenti liquidi infiammabili o liquidi che possono determinare un inquinamento significativo del suolo o delle acque circostanti, è BAT prevedere un sistema di contenimento secondario, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bacini di contenimento intorno ai serbatoi a singola parete,
		<p>In reazione alla presenza di COV (Metanolo e Metilato sodico), l'impianto ha predisposto un apposito programma <i>Leak Detection and Repair (LDAR)</i>, finalizzato a prevenire e ridurre le emissioni fuggitive dovute a perdite in pompe, valvole, flange, ecc.</p> <p>Tutti i serbatoi sono comunque posizionati all'interno di appositi bacini di contenimento, dimensionati in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente e sottoposti a periodiche ispezioni visive finalizzate a garantirne un adeguato stato di conservazione.</p> <p>altro?</p>
		<p>I serbatoi sono dotati di vasca di contenimento, e tutte le aree di impianto sono pavimentate in cemento.</p>
		<p>I serbatoi sono dotati di vasca di contenimento, e tutte le aree di impianto è pavimentata in cemento.</p>




**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006			
Rif.	Stato	Disposizione BAT	Situazione Impianto
		<ul style="list-style-type: none">• serbatoi a doppia parete,• serbatoio a doppia parete con fondo di scarico monitorato,• applicazione di un ulteriore strato di contenimento a serbatoi a parete singola. <p>Per i serbatoi a singola parete di nuova costruzione contenenti liquidi che presentano un rischio significativo di inquinamento del suolo o dei corsi d'acqua adiacenti, è BAT applicare una barriera impermeabile in tutto il bacino di contenimento.</p> <p>Per i serbatoi esistenti dotati di bacino di contenimento è BAT l'utilizzo di un approccio basato sull'analisi del rischio, che valuti la significatività del rischio associato alla possibilità di perdita del prodotto stoccato nel suolo per determinare se applicabile l'installazione di una barriera e di che tipo.</p> <p>Questo approccio basato sul rischio può essere applicato anche per determinare se è sufficiente installare una barriera impermeabile in una sola parte del bacino di contenimento o se deve essere impermeabilizzato l'intero bacino.</p> <p>Le barriere impermeabili comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none">• membrane flessibili, come HDPE,• tappeti di argilla,• una superficie di asfalto,• una superficie di cemento. <p>Per solventi idrocarburi clorurati (CHC) in serbatoi a parete singola è BAT l'utilizzo di laminati CHC resistenti a barriere e contenimenti in calcestruzzo, realizzati con resine fenoliche o furaniche.</p> <p>Per i serbatoi interati che contengono sostanze potenzialmente pericolose per il suolo è BAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzare serbatoi a doppia parete con rilevamento delle perdite,• utilizzare serbatoi a parete singola con doppio contenimento e	




**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006		
Rif.	Stato	Situazione Impianto
		Disposizione BAI rilevamento delle perdite.
5.1.1.3 Preventing incidents and (major) accidents	Applicata	<p><u>Are</u> infiammabili e fonti di <u>ignizione</u> Si veda la Direttiva ATEX</p> <p>Lo stabilimento rientra tra le attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi, la pericolosità derivante dall'esplosione e dagli incendi sono state valutate in sede di esame progetto propedeutico al rilascio del CPI da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tutte le aree di impianto sono state classificate ai sensi della Direttiva ATEX.</p>
5.1.1.3 Preventing incidents and (major) accidents	Applicata	<p><u>Protezione dal fuoco</u> La necessità di implementare sistemi di protezione dal fuoco va valutata caso per caso. Possono essere ad esempio impiegate le seguenti tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rivestimenti resistenti al fuoco, • pareti refrattarie (piccole cisterne), • sistemi raffreddamento ad acqua. <p>Lo stabilimento rientra tra le attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi, la pericolosità derivante dall'esplosione e dagli incendi sono state valutate in sede di esame progetto propedeutico al rilascio del CPI da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per i serbatoi del metanolo è stato in particolare realizzato un sistema di raffreddamento ad acqua.</p>
5.1.1.3 Preventing incidents and (major) accidents	Applicata	<p><u>Sistemi antincendio</u> La necessità di implementare sistemi antincendio va valutata caso per caso e concordata con il Comando Provinciale dei VVF competente per il territorio.</p> <p>Lo stabilimento rientra tra le attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi, la pericolosità derivante dall'esplosione e dagli incendi sono state valutate in sede di esame progetto propedeutico al rilascio del CPI da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.</p>



Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006		
Rif.	Stato	Disposizione BAT
<p>5.1.1.3 Preventing incidents and (major) accidents</p>	<p>Applicata</p>	<p><u>Contenimento degli estinguenti contaminati</u> Per sostanze tossiche, cancerogene o altre sostanze pericolose è BAT applicare un contenimento totale.</p>
		<p style="text-align: center;">Situazione Impianto</p> <p>Lo stabilimento rientra tra le attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi, la pericolosità derivante dall'esplosione e dagli incendi sono state valutate in sede di esame progetto propeedeutico al rilascio del CPI da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. In caso di incendio, gli estinguenti contaminati derivanti dalle attività di spegnimento dello stesso vengono raccolti e smaltiti come rifiuto, nel rispetto della normativa vigente.</p>





**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

4.3. Impatti determinati dalle modifiche proposte

Il Gestore, in considerazione del fatto che le migliori tecniche disponibili individuate dal BREF “*Emissions from Storage*” sono già adottate per tutti i serbatoi dello Stabilimento della Società Ital Bi Oil s.r.l. di Monopoli, ritiene che la richiesta di modifica della prescrizione riportata al § 4.1, lettera C.9 dell’AIA vigente, relativa al dimensionamento dei bacini di contenimento, e l’eliminazione di quella riportata al medesimo paragrafo, lettera C.10, relativa all’installazione di scudi solari e doppi fondi sui serbatoi di stoccaggio delle materie prime e ausiliarie, non comporti alcun impatto peggiorativo sull’ambiente.

Le matrici che potrebbero essere coinvolte dalle modifiche proposte sono infatti le seguenti:

- emissioni in atmosfera (sfiati dai serbatoi),
- emissioni odorigene,
- contaminazione di suolo e sottosuolo.

Il Gestore, sulla base di quanto esposto, e considerando che:

- presso lo Stabilimento in esame risultano già adottate le BAT applicabili allo stoccaggio di liquidi in serbatoi,
- i bacini di contenimento sono stati dimensionati in accordo con quanto previsto dalla normativa di settore vigente (DM 31/07/1934), come del resto è attestato anche dal rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ottenuto a valle del collaudo effettuato dal Comando dei Vigili del Fuoco,

ritiene che gli impatti sulle matrici potenzialmente coinvolte dalle modifiche proposte sia nullo.


5. Considerazioni e Conclusioni del Gruppo Istruttore

1) Relativamente alle richieste del gestore inerenti la prescrizione C.8, che recita:

“per tutti i serbatoi di stoccaggio contenenti sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente dovranno essere adottati sistemi di contenimento secondari (bacini di contenimento) e ove già presenti, gli stessi devono essere mantenuti in opportuno stato di conservazione e devono essere eseguite manutenzioni periodiche”:

- preso atto che il Gestore dichiara di aver individuato come “*serbatoi di stoccaggio contenenti sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente*” i serbatoi D102, D103 (alcol metilico), D2 (metilato di sodio), D3 (acido acetico), D13 e D14 (additivi), M7 (acido cloridico, in VTR)
-preso atto che tutti tali serbatoi sono dotati di bacino di contenimento impermeabilizzato, e che per tutti il Gestore ha previsto l’effettuazione di regolari manutenzioni periodiche e di verifiche con esami non distruttivi sulle membrature più sollecitate con frequenza quinquennale, nonché le verifiche di integrità sui relativi bacini di contenimento con frequenza annuale, e che tali frequenze sono state individuate sulla base dell’esperienza conseguita negli anni di esercizio dell’impianto;

- il GI ritiene che esistano le condizioni documentali per il soddisfacimento della prescrizione C.8 e che lo stato effettivo di ottemperanza debba essere verificato in sede di verifiche ispettive



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

da parte della Autorità di controllo; pertanto ritiene che la prescrizione stessa debba rimanere vigente ed inalterata (peraltro non è stata dal Gestore inoltrata alcuna richiesta di modifica della stessa)

2) Relativamente alla richiesta del gestore di modifica della prescrizione C.9, che recita:

“in caso di singolo serbatoio, il relativo bacino di contenimento deve avere una capacità almeno pari al volume dello stesso; nel caso in cui più serbatoi insistano sullo stesso bacino di contenimento, tale bacino di contenimento dovrà avere una capacità volumetrica pari a due terzi della somma dei volumi dei serbatoi e comunque almeno pari al volume del serbatoio più grande;”:

- preso atto che il Gestore dichiara che le aree di stoccaggio in serbatoi sono state progettate secondo i disposti del DM 31/07/1934 o DM 18/05/1995, con particolare riferimento alle norme per il dimensionamento dei bacini di contenimento dei serbatoi nei quali sono stoccati prodotti infiammabili e combustibili;
- rilevato che i serbatoi D2, D3, M7, D13e D14, contenenti *sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente*, sono installati ciascuno in un singolo bacino di contenimento impermeabilizzato di dimensione superiore o pari al volume di ciascun serbatoio e pertanto soddisfano il dettato della prescrizione C.9;
- rilevato che i serbatoi D102 e D103, di 230+230 m³, contenenti alcol metilico (classificato secondo Reg CE 1272/2008 come sostanza tossica per l'uomo cat. 3 per inalazione, ingestione, contatto e tossico per ambiente acquatico e come liquido infiammabile di cat. 2), sono dotati di un unico bacino di contenimento impermeabilizzato di circa 250 m³, inferiore ai 307 m³ richiesti dalla prescrizione C.9;
- rilevato che i serbatoi per i prodotti non classificati come pericolosi per l'ambiente ai sensi Reg CE 1272/2008, e specificatamente per biodiesel (n. 14, da 1500 m³ ciascuno), per olio vegetale (n. 2 da 1500 m³ ciascuno) e per glicerina (n. 2 da 1500 m³ ciascuno), sono situati in due bacini di contenimento impermeabilizzati, con 10 ed 8 serbatoi e rispettivamente di circa 5000 e 4000 m³, e quindi non soddisfacenti il dettato della prescrizione C.9;
- ritenendo che il dimensionamento dei bacini di contenimento debba tenere conto non solo delle caratteristiche di infiammabilità dei prodotti ivi stoccati, già specificatamente contemplato dai DM 31/07/1934 o DM 18/05/1995, ma anche del loro possibile impatto sull'ambiente in caso di rilascio accidentale, e quindi del diverso grado di pericolosità ambientale dei diversi prodotti stoccati (come deducibile dalla loro classificazione in base al Regolamento CE n. 1272/2008);

- il GI, ritenendo in parte tecnicamente motivate le argomentazioni del Gestore, ritiene di proporre la riformulazione della prescrizione C.9 nel modo seguente:

“ per tutti i serbatoi di stoccaggio contenenti sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente, se installati singolarmente all'interno di un bacino di contenimento, tale bacino deve avere una capacità almeno pari al volume dello stesso; nel caso in cui più serbatoi insistano nello stesso bacino di contenimento, tale bacino, comunque di volume almeno pari alla capacità del serbatoio più grande, dovrà avere un volume almeno pari a due terzi della somma della capacità dei serbatoi presenti nel bacino.

Per i serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti non presentanti caratteristiche di pericolosità nei confronti dell'ambiente, come deducibile dalla loro classificazione in base al Regolamento CE n. 1272/2008, valgono, ai fini della determinazione della capacità del



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

relativo bacino di contenimento, le regole o le norme tecniche di settore vigenti applicabili”.

3) Relativamente alla richiesta del gestore di eliminazione della prescrizione C.10, che recita:

“il Gestore dovrà fornire all’Autorità competente, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento, un piano di adeguamento dei serbatoi che preveda l’installazione di doppie tenute e scudi solari, programmando la progressiva realizzazione di quanto previsto dal piano entro 2 anni dall’approvazione del piano”:

- con riferimento a quanto prescritto in tema di “scudi solari”:

- preso atto che il Gestore fa presente che gli scudi solari sono, dal BREF “Emission from Storage- July 2006” (§ 4.1.3.7) previsti come ECM (Emission Control Measure) solo per serbatoi di piccole dimensioni in aree con elevata insolazione, evidenziando la loro poca utilità se i serbatoi sono dotati di superficie a basso assorbimento di radiazione termica;
- preso atto che il Gestore dichiara che tutti i serbatoi, con l’esclusione dei serbatoi S1 di stoccaggio delle acque glicerinose ed M7 di stoccaggio dell’acido cloridrico, sono costruiti in acciaio inossidabile austenitico, intrinsecamente dotato di superficie a basso assorbimento di radiazione termica;
- rilevato che il medesimo BREF “Emission from storage”, al §4.1.3.6, nel prevedere, come ECM, la pitturazione chiara dei serbatoi di stoccaggio, al fine di ridurre la radiazione assorbita e quindi la temperatura del fluido contenuto, specifica altresì che la tecnica non è applicabile ai tanks in acciaio inox, che hanno la superficie intrinsecamente lucida e con basso coefficiente di assorbimento delle radiazioni termiche;
- preso atto che il Gestore dichiara inoltre che i serbatoi per alcol metilico sono equipaggiati con sistema di raffreddamento con acqua per far fronte ad eventi di elevato irraggiamento termico (sia da evento incidentale che solare), e di convogliamento degli sfiati in ciclo chiuso con recupero, compreso i sistemi per le operazioni di carico-scarico;
- preso atto che per quanto sopra esposto il Gestore ritiene *“che la soluzione adottata per tutti i serbatoi sia la più idonea ai fini della riflessione dell’irraggiamento solare e quindi non risulta necessario l’installazione di scudi solari”;*

- il GI ritiene che le argomentazioni presentate dal Gestore siano tecnicamente motivate e condivisibili, e che quindi la prescrizione riguardante l’installazione degli scudi solari possa essere applicata solamente ai serbatoi non costruiti in acciaio inox; resta inteso che eventuali ulteriori protezioni dall’irraggiamento solare potranno essere adottate, su richiesta delle Autorità di controllo, specialmente per i serbatoi contenenti fluidi a più elevata tensione di vapore, ove le risultanze delle verifiche ispettive sul campo, o l’esperienza di esercizio, le suggerisca come necessarie.

- con riferimento a quanto prescritto in tema di “doppie tenute”:

- preso atto che il Gestore dichiara che le linee per alcol metilico ne sono già fornite, e che lo stabilimento esegue il monitoraggio sistematico delle emissioni fuggitive esteso a tutti i serbatoi, e preso atto che il Gestore presenta una relazione tecnica circa la puntuale adozione, nello stabilimento, delle migliori tecniche previste nel BREF “Emission from storage – July 2006” applicabili;



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

- il GI ritiene non sufficientemente motivata la richiesta di eliminazione di questa parte della prescrizione C.10, dato che essa sostanzialmente prescrive un approfondimento ed un conseguente aggiornamento della situazione impiantistica, cosa senz'altro opportuna specialmente nei confronti delle linee ed apparecchiature contenenti sostanze con possibili impatti sull'ambiente.

- **con riferimento al tema della possibile adozione dei doppi fondi** per i serbatoi, (tema citato dal Gestore nella nota acquisita al prot.DVA-10512/2018 del 08/05/2018, e peraltro non contemplato nel testo della prescrizione C.10, oggetto di questo procedimento, ma presente nella prescrizione C.6 con la formula *“i serbatoi dovranno essere dotati degli opportuni presidi di contenimento, quali ad esempio doppi fondi”*), il Gestore evidenzia che il paragrafo 4.1.6.1.9 del BREF consiglia tale tecnica in presenza di sostanze corrosive, ovvero quando vi è il rischio che i giunti saldati presentino difettosità, o più generale, quando possano esserci difetti costruttivi dei serbatoi; si prende atto che il Gestore ribadisce la non sussistenza, nell'impianto, di tali condizioni, sulla scorta dei risultati delle verifiche effettuate sulle membrature e delle esperienze maturate nelle manutenzioni durante la vita dell'impianto.

Il Gestore dichiara comunque la presenza nell'impianto di due sostanze corrosive: acido acetico (nel serbatoio D3 in acciaio inox), e acido cloridrico (serbatoio M7 in vetroresina).

Sull'argomento il GI conferma il carattere non cogente della prescrizione C.6 in tema di adozione di doppi fondi, in quanto la prescrizione indica la tecnica dei doppi fondi solo come possibile tipo di *presidio di contenimento*, peraltro già presente su tutti i serbatoi sotto forma di *bacino di contenimento*.

Il GI peraltro ritiene di dover porre l'accento su possibili problemi di compatibilità dell'acido acetico (in dipendenza della concentrazione utilizzata) con i metalli, anche sotto forma di leghe inox: pur se, come detto, il GI non è stato attivato, in questo procedimento, a prendere in considerazione modifiche dell'AIA differenti da quelle relative alle prescrizioni C.8, C.9, C.10, si ritiene opportuno sollecitare l'Autorità di Controllo affinché, in sede di verifica ispettiva, sia verificata l'adeguatezza delle soluzioni adottate (o il loro aggiornamento, ad es. con rivestimenti interni anche alternativi a doppi fondi, ecc..) e l'adeguatezza dei materiali utilizzati per le linee e per gli stoccaggi adibiti a sostanze corrosive, nonché il loro stato di conservazione.

In conclusione, il GI, ritiene che la prescrizione C.10 non debba essere eliminata, ma ritenendo tecnicamente motivate alcune delle argomentazioni presentate dal Gestore, ne propone la riformulazione nel modo seguente:

“il Gestore dovrà fornire all'Autorità competente, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento, un piano di adeguamento che preveda l'installazione di scudi solari a protezione almeno dei serbatoi non realizzati in acciaio inox, e di doppie tenute per gli elementi, come giunzioni flangiate o pompe, almeno delle linee adibite a sostanze pericolose per l'ambiente, programmando la progressiva realizzazione di quanto previsto dal piano entro 2 anni dall'approvazione del piano stesso”.



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto,

IL GRUPPO ISTRUTTORE,

- Esaminata l'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA rilasciata con DEC-2016-0000245 del 13/09/2016, presentata del Gestore con nota acquisita al prot.DVA-10512/2018 del 08/05/2018, relativamente alla modifica delle prescrizioni autorizzative di cui al paragrafo 1.4 (C9 e 10) e di verifica adempimento della prescrizione C8, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs 152/06,
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;

ESPRIME IL PARERE

- che la prescrizione riportata al § 1.4 punto C.8 del DM 245 del 13/09/2016 debba rimanere vigente ed inalterata, e che la sua ottemperanza debba essere valutata in sede di verifica ispettiva da parte dell'Autorità di controllo;
- che la prescrizione riportata al § 1.4 punto C.9 del DM 245 del 13/09/2016 sia riformulata come segue:

C.9 : “ per tutti i serbatoi di stoccaggio contenenti sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente, se installati singolarmente all'interno di un bacino di contenimento, tale bacino deve avere una capacità almeno pari al volume dello stesso; nel caso in cui più serbatoi insistano nello stesso bacino di contenimento, tale bacino, comunque di volume almeno pari alla capacità del serbatoio più grande, dovrà avere un volume almeno pari a due terzi della somma della capacità dei serbatoi presenti nel bacino.

Per i serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti non presentanti caratteristiche di pericolosità nei confronti dell'ambiente, come deducibile dalla loro classificazione in base al Regolamento CE n. 1272/2008, valgono, ai fini della determinazione della capacità del



**Commissione Istruttoria AIA
Ital Bi Oil- S.r.l
Impianto di Monopoli – (BA)**

relativo bacino di contenimento, le regole o le norme tecniche di settore vigenti applicabili”.

- che la prescrizione riportata al § 1.4 punto **C.10** del DM 245 del 13/09/2016 sia riformulata come segue:

C.10: il Gestore dovrà fornire all’Autorità competente, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento, un piano di adeguamento che preveda l’installazione di scudi solari a protezione almeno dei serbatoi non realizzati in acciaio inox, e di doppie tenute per gli elementi, come giunzioni flangiate o pompe, almeno delle linee adibite a sostanze che possono provocare impatto sull’ambiente, programmando la progressiva realizzazione di quanto previsto dal piano entro 2 anni dall’approvazione del piano stesso.

- che le tre modifiche alle prescrizioni del provvedimento di AIA - DM 245 del 13/09/2016 sopra elencate si configurino come “non sostanziali” in quanto non producono “*effetti negativi e significativi sull’ambiente*”
- che la tariffa istruttoria versata, ai sensi del DM 58 06/03/17, **non sia congrua**, in quanto relativa ad una singola “richiesta di modifica non sostanziale”;
- che il Piano di monitoraggio e controllo non abbia necessità di aggiornamento;
- Restano valide tutte le altre prescrizioni impartite con il provvedimento di AIA n. 245 del 13/09/2016.